

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: II Sezione, 13 settembre 1996, n. 8270.

La decadenza automatica del pubblico amministratore dalla carica ricoperta, a seguito di condanna definitiva per uno dei reati indicati dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, si verifica sia quando la condotta tipizzata dalla legge integra una fattispecie delittuosa (nel caso: l'abuso di potere), sia quando implica solo l'applicazione della aggravante per delitti anche diversi da quelli indicati nella legge.

Omissis.

6.1. Con il primo motivo il deducente denuncia violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1-quinquies della legge n. 16 del 1992; in relazione all'art. 323, comma 1, c.p.; ripropone la già, senza esito, sperimentata interpretazione delle richiamate disposizioni di legge, sia sotto il profilo della mancata comprensione, in termini testuali, della fattispecie di cui all'art. 323 c.p., tra le ipotesi di decadenza previste dall'art. 1, lett. c), comma 4-quinquies della legge n. 16 del 1992, sia in relazione alla mancata analisi del tipo di condotta tenuta dal ricorrente, non implicante la commissione di un reato "con abuso dei poteri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio", secondo la dizione della richiamata norma di chiusura, la quale sarebbe ripetitiva, in termini testuali, dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p. e, quindi, accederebbe solo ad altri reati, quale circostanza.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La norma (considerata di chiusura perché il legislatore non ha voluto lasciare fuori dell'area di decadenza casi non specificamente contemplati ma pur offensivi dell'interesse protetto), di cui al punto c) dell'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, modificativo dell'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - per la quale incorrono nella sanzione della decadenza automatica dall'ufficio, ex art. 1, comma 4-quinquies della legge n. 16 del 1992, coloro che [...] "sono stati condannati con sentenza definitiva [...] per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b)" -, fa riferimento ad ogni condotta, integri essa la componente materiale di una data fattispecie penale autonoma, ovvero una aggravante del tipo richiamato dal ricorrente, che si estrinsechi nell'abuso di poteri o nella violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione, quale quella, nel caso di specie, di sindaco. Ne segue che l'applicazione della sanzione decadenziale, e prima l'effetto decadenziale, che opera ipso jure, si verifica sia quando la condotta tipizzata dalla legge integri la (una) fattispecie delittuosa, costituendone la componente materiale in fatto (come nel caso di specie, di condanna per il delitto di cui all'art. 323, comma 1, c.p.), sia quando implichi solo l'applicazione di aggravante, di cui all'art. 61, n. 9, c.p., accedendo, quindi a qualsiasi delitto diverso da quelli catalogati dalla legge medesima.

Nel caso in esame, la rubrica di accusa nel procedimento penale concluso con la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, sopra ritrascritta, appare di palmare chiarezza e non la condotta di abuso (dei poteri) e di violazione (dei doveri) dell'ufficio di sindaco risulta evidente sulla base della lettura del testo secondo il senso proprio delle parole adoperate.

Invero, il giudice del processo elettorale, quanto alla causa di decadenza di cui si discute, non deve reinterpretare né la fattispecie contestata né la decisione (sempre in termini di fattispecie concreta) assunta dal giudice del processo penale; l'una e l'altra si pongono come dato storico sul quale, e per effetto del quale, la causa di decadenza opera ipso jure sin dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 15, comma 4-quinquies della legge n. 55 del 1990, introdotto dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992): "chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna [...]". Pertanto, provato l'evento decadenziale individuato nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione (nel caso, quella di sindaco), all'organo elettivo (consiglio comunale in fattispecie) non resta che dichiarare (e non accertare) l'intervenuta causa di decadenza e adottare i rimedi sostitutivi prescritti.

Omissis.